COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1994

relativa alla conclusione della convenzione recante statuto delle scuole europee

(94/558/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

visto il parere conforme del Consiglio,

sentito il parere del comitato consultivo,

considerando che la Comunità europea del carbone e dell'acciaio intende assicurare l'istruzione in comune dei figli dei propri dipendenti nelle scuole europee, al fine di provvedere al buon funzionamento delle istituzioni comunitarie e di facilitare l'assolvimento dei compiti ad esse affidati; che a tal fine, gli Stati membri originari hanno firmato in data 12 aprile 1957 la convenzione recante statuto delle scuole europee;

considerando che, per rendere più efficace il funzionamento delle scuole e meglio riconoscere il ruolo che la Comunità vi svolge, il Consiglio ed i ministri della Pubblica Istruzione riuniti in seno al Consiglio hanno chiesto in data 31 maggio 1990 che venga predisposto un progetto di nuova convenzione in materia di scuole europee;

considerando che la partecipazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio all'attuazione della convenzione è necessaria per conseguire gli obiettivi della Comunità;

considerando che nell'attuare la convenzione la Comunità europea del carbone e dell'acciaio eserciterà le competenze che risultano dalle norme stesse della convenzione e dagli atti che in futuro verranno adottati in conformità di quest'ultima;

considerando che a tal fine la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è tenuta a concludere la convenzione in parola;

considerando che, ai fini dell'adozione della presente decisione, il trattato non prevede altri poteri di azione che quelli contemplati dall'articolo 95 CECA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione recante statuto delle scuole europee è approvata in nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione [1].

Articolo 2

Il presidente della Commissione procede al deposito dell'atto di approvazione conformemente a quanto dispone l'articolo 33 della convenzione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 1994.

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques DELORS

---

[1] Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.